

(Codice interno: 454317)

LEGGE REGIONALE 03 agosto 2021, n. 24

Collaborazione istituzionale con la Fondazione Cini, nella ricorrenza dei settant'anni dalla sua istituzione e dei milleseicento anni dalla fondazione di Venezia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto riconosce l'eccezionale valore di storia, patrimonio ed attività culturali rappresentato dalla Fondazione Giorgio Cini (Fondazione), istituzione d'arte e cultura di livello internazionale il cui rapporto privilegiato con Venezia e la sua comunità è radicato nel tempo e produttivo di servizi culturali d'eccellenza offerti alle istituzioni, alla popolazione residente ed ai turisti.

2. Al fine di onorare il settantesimo anno dall'istituzione della Fondazione, ricorrente nel 2021, anno del milleseicentesimo anniversario dalla fondazione della Città di Venezia, la Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e coerentemente con gli articoli 3, comma 1, lettere b), e), f), g), m), n), o), v) e 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la cultura", con le modalità di cui all'articolo 2 sostiene definite progettualità annuali della Fondazione aventi ad oggetto iniziative collegate direttamente o indirettamente a Venezia, per la valorizzazione della Città e della Laguna, del suo patrimonio culturale materiale, immateriale, naturalistico ed ambientale, preordinate al rilancio culturale ed al richiamo di turismo di qualità, sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche nell'interazione con le istituzioni educative ed universitaria.

**Art. 2
Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Fondazione un accordo di collaborazione avente ad oggetto un programma annuale di attività riferite ad un progetto annualmente presentato dalla Fondazione e predisposto anche in collaborazione con altre istituzioni della cultura pubbliche e private operanti in Venezia.

2. Il programma annuale di cui al comma 1, coerente con le finalità proprie della Fondazione, è preordinato all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, anche includenti azioni di valorizzazione del patrimonio culturale di dotazione della Fondazione attraverso interventi conservativi ordinari.

3. Il programma annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione del programma annuale di cui al comma 1 con un contributo non cumulabile con ulteriori contribuzioni regionali già riconosciute alla Fondazione per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

**Art. 3
Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini.

Art. 3 - Norma finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2021, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 giugno 2021, dove ha acquisito il n. 68 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scatto, Barbisan, Ciambetti, Finco, Dolfin, Favero, Pan, Rigo, Bisaglia, Sandonà, Bet, Vianello, Rizzotto, Villanova, Soranzo, Ostanel, Giacomo Possamai, Venturini, Bozza, Piccinini, Cavinato, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini e Camani ;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2021, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 2021 è un anno cruciale, segnato dalle conseguenze della drammatica pandemia di coronavirus esplosa nel 2020, che tanto gravemente ha colpito la comunità regionale nella salute dei cittadini, dell’economia, di ogni aspetto del vivere civile e delle attività culturali.

Il blocco della mobilità internazionale ha precipitato in un’inaudita crisi le città d’arte e più che mai Venezia e la sua Laguna, patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO, luogo unico per storia millenaria, complesso ineguagliabile architettonico e artistico dalla vocazione naturale alla cultura, all’arte ed al turismo culturale, sua risorsa vitale ed economica primaria.

Venezia che da sempre ospita mostre ed eventi culturali di rilevanza internazionale, crocevia prezioso di civiltà, culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo, da quasi due anni ormai è silenzio, solitudine e stasi.

Il 2021 è però anche un anno di speranza. I progressi nella campagna vaccinale di massa, il dispiegarsi dell’ampio spettro di misure economiche assunte a sostegno di imprese, lavoratori e settori più colpiti dalla tragedia, la graduale e costante attenuazione delle misure di contenimento della pandemia, grazie al continuativo calo dei numeri del contagio, inducono a confidare sia finalmente giunto il momento di ripartire.

Le lacerazioni inferte al mondo della cultura ed a Venezia, suo luogo simbolo, possono essere premessa di rinascita, sempre che si ripensi in chiave rinnovata al rapporto fra ente pubblico - e, per l’Istituzione che rappresentiamo, la Regione - ed altri soggetti operanti, a partenariati stabili pubblico-privati per obiettivi comuni di sviluppo del patrimonio culturale, del territorio regionale e del suo splendido capoluogo: Venezia.

Dopo tanta mancanza di vita culturale e di Venezia, ogni via inedita va percorsa per scongiurare il rischio di tornare ai “tempi di prima” e perdere l’occasione di un rilancio di cultura e turismo sostenibile, rispettoso della Città, della sua vita e dei suoi residenti.

E, in proposito, il 2021 è anche un anno speciale di anniversari per Venezia.

Il 25 marzo 2021 Venezia ha celebrato i 1.600 anni dalla sua fondazione tra le acque della laguna.

Il 20 aprile 2021 la Fondazione Cini, una delle istituzioni culturali veneziane più prestigiose al mondo, ha celebrato il settantesimo anniversario della sua costituzione.

Sembra che questa felice combinazione di storici genetliaci voglia invitare Venezia a ricongiungersi con la sua gloriosa storia ed a riconquistare, nel contesto mondiale delle città d’arte e cultura, il ruolo che le è naturale.

La Fondazione Giorgio Cini ha sede nell’isola di San Giorgio Maggiore, di fronte al Palazzo Ducale. È luogo di arte, pensiero e musica, con archivi e libri antichi e rari. È simbolo di eccellenza culturale per Venezia, in Italia e nel panorama della cultura internazionale, come sede di mostre, seminari e conferenze di alto livello.

È inoltre un brand di fascino straordinario, in una splendida sede, per convegni ed incontri istituzionali d’alto livello.

La Fondazione Cini è ente di diritto privato, onlus, istituita nel 1951 da Vittorio Cini, uno dei grandi imprenditori che hanno creato l’Italia moderna, in memoria di suo figlio Giorgio, scomparso due anni prima in un incidente di volo a Cannes. L’Isola di San Giorgio è in concessione alla Fondazione, in forza di un contratto con l’Agenzia del Demanio rinnovabile ogni 19 anni.

L’oggetto statutario della Fondazione è: “La reintegrazione dell’Isola di San Giorgio Maggiore nella vita di Venezia, secondo le sue tradizioni spirituali (...) La promozione e il ripristino del complesso monumentale dell’Isola di San Giorgio Maggiore e la

costituzione e lo sviluppo nel suo territorio di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle cittadine già esistenti (...) La promozione, inoltre, anche fuori dall'Isola di San Giorgio Maggiore, di attività culturali collegate, direttamente o indirettamente, a Venezia, alla sua storia e alle sue tradizioni di punto di incontro di diverse civiltà.”

Tutte le figure rappresentative delle Istituzioni con sede a Venezia sono per statuto rappresentate nel suo Consiglio generale: il presidente della Regione, il patriarca, il sindaco, il prefetto, i rettori delle due Università, il soprintendente per i Beni architettonici.

Un'Istituzione di peso, storia, tradizione, prestigio internazionale, impegno culturale straordinario e poliedrico.

La storia della Regione del Veneto e, ancor più, quella dell'istituzione delle Regioni, è legata alla Fondazione Cini che il 20 giugno 1972 ospitò il primo incontro dei presidenti dei Consigli regionali d'Italia.

La Fondazione è dunque un partner d'elezione per la Regione, in tempi d'imprescindibilità dell'azione regionale per un incisivo sostegno alla valorizzazione del ruolo di Venezia come polo propulsivo di cultura ed attrattivo di turismo di qualità.

L'iniziativa legislativa vuole allora costituire la base giuridica con efficacia di legge per un accordo di collaborazione continuativa e stabile nel tempo fra la Regione del Veneto e la Fondazione Cini.

L'accordo avrà ad oggetto un programma annuale di attività - approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale - riferite ad un progetto annualmente presentato dalla Fondazione e predisposto anche in collaborazione con altre istituzioni della cultura pubbliche e private operanti in Venezia.

Si tratterà di progettualità annuali della Fondazione per iniziative di valorizzazione di Venezia e del suo patrimonio culturale materiale, immateriale, naturalistico ed ambientale, con valenza di rilancio culturale della Città e della Laguna, richiamo di un turismo di qualità, sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche con forme di interazione con le istituzioni educative ed universitarie.

La Regione sosterrà economicamente la realizzazione dei progetti approvati ed assunti nell'accordo di collaborazione. Saranno i progetti della Fondazione e della Regione per Venezia e dalla loro puntuale realizzazione sarà condizionata l'erogazione finanziaria regionale.

Nella promozione di un tempo di collaborazione istituzionale e fattiva per Venezia fra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini, cui con legge regionale si vuole assicurare stabilità e continuità negli anni - senza dover ricorrere all'inadeguata partecipazione regionale alla Fondazione che, nell'interazione collaborativa con la Regione, preserva la propria identità ed autonomia - sta, crediamo, l'espressione di un impegno regionale sentito alle celebrazioni dei 1.600 anni di Venezia e dei 70 anni della Fondazione Cini.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 22 luglio 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, con delega del Consigliere Corsi, e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, con delega del Consigliere Villanova; Vianello, con delega della Consigliera Cestaro; Scatto, con delega del Consigliere Sandonà), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, e Soranzo, con delega del Consigliere Polato), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza), Partito Democratico Veneto (Camani, con delega del Consigliere Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2021 è il seguente:

“Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.”

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 17/2019 è il seguente:

“Art. 3 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

- a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;
- b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto;

- c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
- d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
- e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
- f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;
- g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;
- h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
- i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;
- l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;
- m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
- n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
- o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
- p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
- q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
- r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
- s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
- t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;
- u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;
- v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
- z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
- aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 17/2019 è il seguente:

“Art. 6 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.

1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l'accrecimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.

3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport